



Al Direttore Generale
della Banca d'Italia
dott. Fabrizio Saccomanni

PROTOCOLLO: 30/11/MT

ROMA, 24 giugno 2011

OGGETTO: legge 104/1992.

Signor Direttore Generale,

siamo costretti a formalizzare la più vibrata protesta, per le modalità e i criteri adottati dai competenti uffici dell'Amministrazione Centrale nell'espletamento delle pratiche riferite alle istanze dei dipendenti per la fruizione dei benefici ex art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992.

A premessa, giova ricordare il principio fondamentale enunciato nella sentenza 5 gennaio 2005 n. 175 della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, che afferma testualmente: *"è il datore di lavoro destinatario dell'obbligo di concessione di tre giorni di permesso mensile a favore del lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di gravità"*.

La stessa sentenza rimarca anche un altro principio, non meno importante del precedente, e precisamente: *"la circostanza che l'istituto previdenziale sia deputato a restituire al datore di lavoro le somme corrisposte..., attiene esclusivamente all'aspetto economico e non incide sul diritto del lavoratore a beneficiare del permesso retribuito"*.

Da quanto sopra esposto, emerge con nettezza come il provvedimento di riconoscimento della fruibilità dei permessi ex articolo 33 della legge n. 104/1992 emanato dallo Stato, incida esclusivamente sul rapporto previdenziale (che, come noto, si svolge tra l'ente assicuratore ed il datore di lavoro ed ha come beneficiario il lavoratore) e come il suo contenuto si sostanzia in un'autorizzazione preventiva al datore di lavoro a compensare le somme eventualmente corrisposte a tale titolo con i contributi obbligatori.

Conformemente a quanto enunciato dalla Suprema Corte, ci sentiamo, dunque, di affermare che sul datore di lavoro incombe il diritto-dovere di verificare in concreto l'esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi citati,

rispetto alla quale, però, non ha alcuna ulteriore discrezionalità, al di là della verifica della sussistenza dei requisiti necessari.

Risulta quindi, a nostro avviso, del tutto arbitrario quanto emerge dalle comunicazioni dell'Amministrazione qui fatte pervenire in copia da alcuni colleghi, in cui si riscontrano, ad esempio, imposizioni come: *“il dipendente avrà cura di produrre ogni utile documentazione che comprovi le modalità con cui si estrinseca l'assistenza nei confronti del familiare disabile”*. Un'altra comunicazione recita testualmente: *“Resta pertanto onere dell'istante fornire la prova dell'effettiva assistenza nel suo concreto atteggiarsi”*.

Riteniamo che tali richieste travalichino ogni confine della privacy e del rispetto, anche sotto il profilo umano, sia per il dipendente che per il disabile da assistere.

La nostra Organizzazione, dott. Saccomanni, ritiene doveroso il rispetto delle leggi e l'osservanza delle regole da esse rivenienti. Ma non ritiene possibile l'uso di criteri non previsti dal legislatore che tendono persino a vanificare l'esercizio del diritto riveniente dalla norma.

Si resta a dir poco sconcertati quando, in altre lettere trasmesse dall'Amministrazione, si trovano ulteriori esempi della specie in merito alle distanze abitative tra dipendente e familiare da assistere. In una lettera, ad esempio, si può leggere: *“...considerata la significativa distanza tra le abitazioni di... e del disabile....., e la presenza di altro stretto congiunto di questi residente in un comune viciniore...”*. In un'altra ancora è scritto: *“...alla luce della nota distanza tra le abitazioni di... e del disabile, e della presenza di altri stetti congiunti...”*.

A nostro avviso, infatti, in seguito alla legge n. 183 del 4 novembre 2010 e alla successiva Circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, emanata a complemento interpretativo dall'INPS, risulta manifestamente infondata la pregiudiziale della convivenza e/o della continuità dell'assistenza tra dipendente e disabile posta dalla Banca d'Italia. Come l'INPS stesso afferma nella citata Circolare, il comma 3 dell'art. 24 della legge in parola modifica *“l'art. 20, comma 1, della legge n. 53/2000 eliminando, anche per la generalità dei familiari e degli affini del disabile in situazione di gravità, i requisiti della <<continuità>> e della <<esclusività>> previsti in precedenza ai fini del godimento di cui all'art. 33 della legge 104/92”*. Il fatto grave, Signor Direttore Generale, è che le lettere sopra citate sono state redatte dall'Amministrazione in date comprese tra gennaio e marzo di quest'anno, mentre la legge che le mette in mora è stata emanata alla fine di quello scorso.

Un ultimo aspetto sul quale vogliamo richiamare la Sua attenzione, riguarda, nei casi in cui il beneficio è concesso ai dipendenti, la data di decorrenza. L'Amministrazione, dopo essere entrata in possesso della relativa certificazione sanitaria trasmessa dal dipendente, fa decorrere tale beneficio dal termine del proprio iter amministrativo. Non crediamo le sarà difficile immaginare le peripezie a cui vanno incontro i nostri colleghi nel conseguimento “burocratico” di tale

certificazione; a tal punto che, dal momento della visita per il riconoscimento dei requisiti - tramite l'Azienda Sanitaria - e il riconoscimento del diritto a fruire dei permessi da parte della Banca trascorrono molti mesi. Nel frattempo, i colleghi interessati debbono provvedere alle necessità del parente disabile con giorni di ferie, permessi personali o, in casi estremi, ricorrere a periodi di aspettativa.

Poiché la legge prevede, come fonte di "diritto" la decorrenza dal giorno di rilascio della relativa certificazione sanitaria, Le chiediamo senza alcuna esitazione di disporre, per il futuro, la contestuale decorrenza – se necessario in modo retroattivo – tra la certificazione sanitaria e l'autorizzazione dell'Amministrazione a fruire di detti permessi. Andranno poi riesaminate, caso per caso, le situazioni di coloro che, almeno negli ultimi cinque anni, hanno subito un danno economico dal riconoscimento ingiustamente "sfalsato" del beneficio in questione.

In definitiva, Signor Direttore Generale, le ribadiamo con vivo disappunto tutte le nostre ragioni in difesa dei colleghi e dei loro familiari colpiti da handicap. Tutti siamo consapevoli dei doveri che dobbiamo rispettare innanzitutto come cittadini e bene ha fatto l'INPS, nella Circolare 155/2010 sopra menzionata, a richiamare il disposto dell'art. 76 del d.P.R. n. 445 in materia di codice penale e leggi speciali nei confronti di chi *"rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso..."*. Altrettanto bene farà la Banca d'Italia, a nostro avviso, se non pretenderà di sostituirsi né al legislatore né agli organi giudicanti preposti.

Le chiediamo, dunque, anche in virtù della tradizionale e rinomata sensibilità del nostro Istituto alle questioni umane e sociali, di far sì che nel rispetto della legge in materia, e delle regole ad essa connesse, senza inopportuni ostruzionismi da parte dell'Amministrazione, vengano riconosciuti ai colleghi i dovuti diritti.

Distinti saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE
Il Segretario Coordinatore
(Angelo Maranesi)